

## CIRCOLARE GENNAIO 2021

### Prossime scadenze:

- **12 gennaio 2021:** termine di pagamento dei compensi agli amministratori ai fini della deducibilità secondo il criterio di cassa allargato;
- **18 gennaio 2021:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **20 gennaio 2021:** versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre 2020;
- **25 gennaio 2021:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel quarto trimestre o nel mese di dicembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **01 febbraio 2020:** termine per la presentazione della comunicazione dati fatture estere (Esterometro) riferite al quarto trimestre 2020;
- **01 febbraio 2020:** termine per gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, strutture sanitarie accreditate, farmacie, psicologi, ottici, fisioterapisti, assistenti sanitari, ecc. per la comunicazione telematica al servizio S.T.S. (Sistema Tessera Sanitaria) dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2020, ai fini della messa a disposizione dell'Agenzia delle Entrate.

# Servizi Professionali Srl

## Legge di Bilancio 2021: la sintesi delle principali novità fiscali

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 le nuove misure fiscali previste dalla manovra finanziaria per l'anno in corso.

Per l'effettiva entrata in vigore della maggior parte delle norme previste nel testo di Legge si dovrà attendere l'emanazione di numerosi provvedimenti attuativi.

Numerose le novità previste per le persone fisiche e le imprese, tra cui segnaliamo in questa sede alcune delle principali:

- **Un esonero contributivo nel 2021 per i lavoratori autonomi e i professionisti** - ordinistici e non - più colpiti dalla pandemia Covid-19 che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019. Sono esclusi dall'esonero i premi dovuti all'Inail;
- Istituzione in via sperimentale per il triennio 2021-2023 di un'**indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)**, erogata dall'Inps previa domanda, in favore degli iscritti alla Gestione separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo in presenza di determinati requisiti reddituali;
- Riconoscimento, per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, di un **contributo a fondo perduto pari al 50% della riduzione del canone entro il limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore**;
- **Modifica della disciplina del Superbonus edilizio**, di cui all'art. 119 del D.L. n. 34/2020, con estensione della durata dell'agevolazione, ampliamento dei soggetti beneficiari e degli interventi ammissibili. In particolare, viene **prorogato al 30 giugno 2022** il termine ultimo per l'esecuzione degli interventi destinatari della detrazione del 110%, da ripartire in cinque rate annuali per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 e in quattro rate annuali per quelle sostenute nel 2022; per gli interventi effettuati nei condomini viene previsto che la detrazione spetti anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo alla data del 30 giugno 2022;
- **Proroga per il 2021 delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, delle detrazioni per l'acquisto di mobili di arredo e di grandi elettrodomestici** a basso consumo energetico finalizzati all'arredo dell'immobile ristrutturato, con aumento a 16mila euro

## Servizi Professionali Srl

del tetto di spesa su cui applicare la detrazione, del bonus facciate, del bonus verde;

- **Incentivi per l'acquisto di veicoli elettrici o ibridi;**
- Un **"bonus idrico" pari a 1.000 euro per ciascun beneficiario da utilizzare, entro il 31 dicembre 2021**, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari;
- **Riconoscimento ai cuochi professionisti** presso alberghi e ristoranti, sia dipendenti sia lavoratori autonomi in possesso di partita IVA, anche nei casi in cui non siano in possesso del codice ATECO 5.2.2.1.0, di un **credito d'imposta fino al 40 per cento del costo per le spese per l'acquisto di beni strumentali durevoli ovvero per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale;**
- Introduzione di una **nuova norma che inibisce l'emissione di nuove lettere d'intento** da parte di contribuenti nei cui confronti, all'esito delle analisi di rischio e dei controlli sostanziali, sia stata disconosciuta la qualifica di esportatore abituale;
- **Estensione fino al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi** e modifica in parte della disciplina;
- Introduzione di una **norma finalizzata ad incentivare i processi di aggregazione aziendale** realizzati attraverso operazioni di fusione, scissione o conferimento d'azienda che vengano deliberati nel 2021. In particolare, si prevede che al soggetto risultante dall'operazione straordinaria sia consentito trasformare in credito d'imposta una quota di attività per imposte anticipate (DTA) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell'operazione e non ancora utilizzate in compensazione o trasformate in credito d'imposta a tale data;
- **Deroghe al codice civile in merito alle perdite emerse nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2020** per cui non si applicano gli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-bis, commi 4, 5 e 6, e 2482-ter del codice civile e non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, n. 4), e 2545-duodecies c.c. (nuovo art. 6 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modifiche dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40). Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, c.c.), è posticipato al quinto esercizio successivo; l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate.

# Servizi Professionali Srl

## **Agevolazioni e contributi a fondo perduto nel Decreto "Ristori" convertito in legge**

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 25 dicembre 2020, la legge 18 dicembre 2020 n. 176, di conversione del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (decreto "Ristori"), recante "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19". Al testo normativo sono acclusi gli allegati con gli elenchi dei codici Ateco interessati dai contributi a fondo perduto (Allegato 1, Allegato 2, Allegato 3, Allegato 4).

Il testo del provvedimento recepisce il contenuto dei 4 decreti "Ristori", abrogando gli ultimi 3 (D.L. n. 149/2020, D.L. n. 154/2020 e D.L. n. 157/2020), ma facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici sorti durante la loro vigenza.

Rispetto alla versione originaria dei decreti sono state inserite anche alcune novità:

- **il rimborso del 50% per i proprietari di immobili che riducono il canone di locazione** agli inquilini in difficoltà;
- **la possibilità di pagare in 4 rate la 2<sup>a</sup> o unica rata dell'acconto 2020** per le imposte sui redditi e l'Irap, già rinviata al 30 aprile 2021 per alcune categorie di contribuenti;
- **la proroga, fino a marzo 2021, dell'esenzione dal pagamento del canone e della tassa per l'occupazione del suolo pubblico** da parte degli esercenti l'attività di ristorazione, somministrazione di pasti e bevande nonché dai venditori ambulanti (Cosap e Tosap).

Le principali misure riguardano i contributi a fondo perduto:

**1) Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO individuati nell'Allegato 1 del presente decreto, riconducibili ai settori economici che sono oggetto delle limitazioni previste dai diversi D.P.C.M. che interessano l'intero territorio nazionale.** Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020 e quelli che hanno cessato la partita Iva alla data del 25 ottobre 2020. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

Per le zone caratterizzate da scenari di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (zone "arancioni e rosse"), individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli artt. 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020, il contributo a fondo perduto è aumentato del 50% rispetto alla quota indicata nell'allegato 1 per:

# Servizi Professionali Srl

- ◆ gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 561030);
- ◆ gelaterie e pasticcerie ambulanti (codice ATECO 561041);
- ◆ bar e altri esercizi simili senza cucina (codice ATECO 563000)
- ◆ alberghi (codice ATECO 551000).

Per gli operatori con sede operativa in centri commerciali ed operatori delle attività manifatturiere e industrie alimentari, interessati dalle misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020 il contributo sarà riconosciuto nell'anno 2021 previa presentazione di apposita istanza.

**2) Contributo a fondo perduto a favore dei soggetti colpiti dalle misure contenute nel D.P.C.M. 3 novembre 2020 che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'art. 3 D.P.C.M. 3 novembre 2020 (zone "rosse").** Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Si applicano le percentuali riportate nell'Allegato 2. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 (a tal fine rileva la data di effettuazione delle operazioni). Il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.

**3) Contributo a fondo perduto a diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio.** Possono accedere ai contributi a fondo perduto anche i soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita Iva attiva e che esercitano come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 del presente decreto. Valgono le medesime regole e le limitazioni previste per gli altri operatori economici beneficiari del contributo a fondo perduto.

## Deducibilità compensi amministratori

Ricordiamo che i compensi agli amministratori di società e di enti sono deducibili nella misura erogata nell'esercizio in base al criterio di cassa allargato (si considerano percepiti, e quindi deducibili per la società, i compensi materialmente pagati entro il 12 gennaio dell'anno successivo). L'applicazione del principio di cassa allargata si riflette anche ai fini previdenziali.

Fa eccezione il caso del "professionista" che fattura compensi di "amministratore": in questo caso i compensi sono deducibili fiscalmente soltanto se liquidati/percepiti entro il 31 dicembre.

# Servizi Professionali Srl

## **Nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito**

Dal 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la nuova classificazione europea dello stato di inadempienza per le imprese nei confronti degli istituti di credito (Regolamento Ue n. 171 del 19 ottobre 2017).

La nuova classificazione si caratterizza per le soglie molto più basse che in passato: per le Pmi sarà sufficiente avere un **arretrato di oltre 90 giorni nei confronti di una banca, superiore a 100 euro e all'1% dell'esposizione totale verso la banca stessa, per vedersi inserire nella lista dei "cattivi pagatori"**.

L'impresa si considera in default quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:

- la banca giudica improbabile il recupero del credito senza l'escussione delle garanzie;
- il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni su un'esposizione rilevante.

**Dal 1° gennaio 2021 la soglia di rilevanza sarà superata** quando saranno soddisfatte congiuntamente le seguenti condizioni:

- Esposizioni verso imprese:
  - Componente assoluta = 500 euro
  - Componente relativa = 1% dell'esposizione complessiva.
- Esposizioni verso PMI con esposizioni inferiori a 1 milione di euro:
  - Componente assoluta = 100 euro
  - Componente relativa = 1% dell'esposizione complessiva.

Non saranno ammesse compensazioni tra le diverse esposizioni del debitore nei confronti della banca e il default su una singola esposizione comporterà l'automatico default di tutte le esposizioni in essere dell'impresa nei confronti della stessa banca. Nel caso in cui l'impresa possa essere classificata come Pmi e abbia una esposizione complessiva verso la banca inferiore a 1 milione di euro, l'estensione può non essere automatica.

La Banca d'Italia ha diffuso un comunicato stampa in data 28/12/2020 per chiarire che i nuovi criteri riguardano esclusivamente il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori per le banche e gli intermediari finanziari. E' chiarissima nello spiegare che la nuova normativa sulla definizione del default non introduce un divieto a consentire sconfinamenti, cioè alla possibilità di "andare in rosso".

La Banca d'Italia informa di avere inviato una comunicazione alle banche, in cui le invita ad adoperarsi per assicurare la piena consapevolezza da parte dei clienti dell'entrata in vigore delle nuove regole e delle conseguenze che possono produrre sulle dinamiche dei rapporti contrattuali.

# Servizi Professionali Srl

Infine, invita gli istituti a porre particolare attenzione alla sensibilizzazione dei soggetti che potrebbero presentare un maggiore rischio di classificazione in default, in seguito all'entrata in vigore della nuova definizione.

## **Interessi legali allo 0,01% dal 2021**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 15 dicembre 2020 è stato pubblicato il D.M. 11 dicembre 2020 con cui il Ministero dell'Economia e delle finanze ha fissato la misura del **saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 c.c. allo **0,01%** in ragione d'anno, con decorrenza **dal 1° gennaio 2021**. Ricordiamo che il saggio di interesse legale per il 2020 era stato fissato allo 0,05%.

Il tasso legale è il valore di riferimento per il calcolo degli interessi dovuti in occasione di ravvedimento ai fini fiscali e per i contributi INPS, e ha un impatto anche sui rapporti commerciali tra le aziende.

Il tasso legale incide anche sui coefficienti per il calcolo del diritto di usufrutto (D. Dirett. 18 dicembre 2020 pubblicato in G.U. 30 dicembre 2020, n. 322).

## **I chiarimenti sulla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro dipendente**

Con la Circolare del 14 dicembre 2020, n. 29/E l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcune indicazioni operative sulle misure fiscali, introdotte dal D.L. 5 febbraio 2020, n. 31, convertito con modificazioni in legge n. 21/2020, che, a decorrere dal mese di luglio 2020, hanno provveduto a ridurre l'imposizione fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

In sintesi è stato introdotto:

- un **"trattamento integrativo"**, consistente nella rimodulazione del bonus Irpef, che riconosce un'agevolazione ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, la cui imposta lorda, determinata su detti redditi, sia di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
- una **"ulteriore detrazione fiscale"**, che riconosce per le prestazioni rese tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 una agevolazione fiscale ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, con reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro. L'importo della detrazione, che deve essere rapportata al periodo di lavoro, è decrescente all'aumentare del reddito complessivo, fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito complessivo pari a 40.000 euro.

**Con la legge di Bilancio 2021** (legge 30 dicembre 2020, n. 178) **tale agevolazione è stata estesa al 2021.**

# Servizi Professionali Srl

## **Gli effetti della Brexit dal 1° gennaio 2021: IVA e imposte dirette**

A partire dal 1° gennaio 2021 nei rapporti commerciali con il Regno Unito dovranno essere osservate le regole previste per le operazioni con paesi Extra-UE e quindi:

- per quanto riguarda le **cessioni di beni**, non si tratterà più di operazioni intracomunitarie e quindi non si applicherà più il regime di reverse charge (art. 41 D.L. n. 331/1993) con obbligo di presentazione degli elenchi INTRASTAT, bensì gli adempimenti connessi alle esportazioni ed alle importazioni (con pagamento, in quest'ultimo caso, di dazi e IVA all'ingresso nell'Unione Europea). Inoltre non sarà più possibile applicare le triangolazioni per le merci che passano nel Regno Unito.
- per quanto riguarda le **prestazioni di servizi**, nel caso di servizi resi si continuerà ad emettere fattura ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Nel caso di servizi ricevuti, non si dovrà più integrare la fattura (reverse charge), ma sarà necessario emettere un'autofattura.

Sono previste delle **disposizioni transitorie** per le operazioni a cavallo d'anno.

In particolare, l'art. 47 dell'accordo di Recesso Regno Unito/UE prevede che le merci in viaggio dal territorio del Regno Unito a quello dell'Unione o viceversa, se l'inizio della spedizione ha avuto inizio prima del 31/12/2020, si considerano immesse in libera pratica e dunque sono merci comunitarie.

Tuttavia in tal caso, all'arrivo delle merci in dogana, è necessario dimostrare la data di inizio del trasporto, nonché l'attraversamento della frontiera. Di solito coincide con la consegna delle merci al vettore per il trasporto oppure alla presa in consegna delle stesse da parte di uno spedizioniere. I documenti possono essere: le Cmr, la lettera di vettura Cim, la polizza di carico, la polizza di carico multimodale o la lettera di vettura aerea.

Anche i beni immessi in consumo già al 31/12/2020 possono circolare liberamente tra Regno Unito e Unione Europea.

L'art. 51 dell'accordo di recesso prevede che, ai fini IVA, le operazioni a cavallo del periodo di transizione mantengono la originaria qualificazione. Le regole intracomunitarie continueranno ad applicarsi per 5 anni in relazione a transazioni avvenute prima della fine del periodo di transizione.

Per quanto riguarda i **rimborsi IVA**, a norma dell'art. 51, paragrafo 3, dell'accordo di recesso, un soggetto passivo stabilito in uno degli Stati membri o nel Regno Unito deve ancora utilizzare il portale elettronico predisposto dal suo Stato di stabilimento, a norma dell'art. 7 della Direttiva n. 2008/9/CE, per presentare richiesta elettronica di rimborso per l'IVA pagata rispettivamente nel Regno Unito o in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione. La richiesta deve essere presentata, alle condizioni stabilite dalla Direttiva, **entro il 31 marzo 2021**.

**Per l'Irlanda del Nord, anche dopo il 31/12/2020, sarà in vigore un particolare regime speciale di circolazione delle merci**, previsto da un apposito protocollo allegato all'accordo di recesso tra Regno Unito ed Unione

## Servizi Professionali Srl

Europea. Il protocollo è soggetto all'espressione periodica del consenso dell'Assemblea legislativa dell'Irlanda del Nord, e il periodo iniziale di applicazione è il periodo che termina quattro anni dopo la fine del periodo di transizione.

In particolare il regime speciale prevede:

- **le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e gli Stati membri sono considerate operazioni intra-UE;**
- **le operazioni che comportano movimenti di beni tra l'Irlanda del Nord e altre parti del Regno Unito sono considerate importazioni/esportazioni;**
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno utilizzare l'OSS (One Stop Shop) per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dall'Irlanda del Nord (o dagli Stati membri) a acquirenti negli Stati membri (o in Irlanda del Nord);
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno utilizzare l'OSS per dichiarare e pagare l'IVA dovuta sulle vendite a distanza intra-UE di beni provenienti dagli Stati membri a acquirenti in Irlanda del Nord;
- i soggetti passivi stabiliti in Irlanda del Nord potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta negli Stati membri con la procedura di rimborso prevista dalla Direttiva n. 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni;
- i soggetti passivi stabiliti negli Stati membri potranno chiedere il rimborso dell'IVA assolta in Irlanda del Nord con la procedura di rimborso prevista dalla direttiva 2008/9/CE del Consiglio, purché il rimborso si riferisca all'IVA già assolta per l'acquisto di beni.

**Gli operatori nordirlandesi avranno un numero di partita IVA che inizia per "XI", in luogo di "GB".**

Poiché il protocollo non contempla le prestazioni di servizi, per queste ultime l'Irlanda del Nord è considerato Paese terzo, esattamente come il resto del Regno Unito.

Per quanto riguarda le imposte sui redditi, si segnala che dal 1° gennaio 2021 non saranno più applicabili la direttiva madre-figlia (n. 90/435/CEE volta ad eliminare la doppia imposizione economica dei dividendi tra società capogruppo e controllate nell'UE), né la direttiva interessi-canonici (n. 2003/49/CE che prevede l'esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti nei confronti di soggetti residenti in Stati membri dell'Unione Europea).

Invece restano applicabili le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.